



## GESTIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE

La politica di gestione delle frontiere dell'UE ha registrato considerevoli cambiamenti collegati all'arrivo di un numero senza precedenti di rifugiati e migranti irregolari e, in particolare, dalla metà del 2015 quando si sono osservati alcuni aspetti in cui le politiche dell'UE in materia di frontiere esterne e di migrazione si sono rivelate carenti. Le sfide connesse all'aumento dei flussi migratori misti nell'UE, e le aumentate preoccupazioni in materia di sicurezza, hanno dato il via a una nuova fase di attività nell'ambito della protezione delle frontiere esterne dell'UE, che ha inoltre un impatto sulle sue frontiere interne.

### BASE GIURIDICA

Articolo 3, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Articolo 67 e articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### OBIETTIVI

Un'area unica senza controlli alle frontiere interne — lo spazio Schengen — richiede anche una politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne. L'articolo 3, paragrafo 2 TUE chiede l'adozione di «misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne». L'Unione stabilisce pertanto norme comuni per i controlli alle sue frontiere esterne e metterà gradualmente a punto un sistema integrato per la loro gestione.

### RISULTATI CONSEGUITI

Il primo passo verso una politica di gestione comune delle frontiere esterne è stato compiuto il 14 giugno 1985, quando cinque dei dieci paesi che erano all'epoca Stati membri della Comunità economica europea firmarono un trattato internazionale, il cosiddetto accordo di Schengen, nella cittadina di Schengen presso la frontiera lussemburghese, integrato, cinque anni dopo, dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen<sup>[1]</sup>. Lo spazio Schengen è uno spazio senza frontiere creato

---

[1] *Acquis* di Schengen — Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).



dall'acquis di Schengen (denominazione con cui sono collettivamente noti tali accordi e norme) e comprende attualmente 26 paesi europei<sup>[2]</sup>.

#### A. L'acquis di Schengen relativo alle frontiere esterne

Le norme che formano l'attuale acquis di Schengen relativo alle frontiere esterne, che si basa sull'acquis originario integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE dal trattato di Amsterdam (1.1.3), vanno ricercate all'interno di un'ampia gamma di misure, che è possibile suddividere grossomodo in cinque ambiti.

1. Il codice frontiere Schengen è il pilastro centrale della gestione delle frontiere esterne. Esso stabilisce le norme dell'attraversamento delle frontiere esterne e le condizioni per la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne.

#### 2. Il sistema d'informazione Schengen (SIS)

Il SIS è un sistema di condivisione delle informazioni (banca dati) che contribuisce a mantenere la sicurezza internazionale all'interno dello spazio Schengen, in cui non esistono controlli alle frontiere interne. Si tratta del sistema informatico più efficiente e maggiormente utilizzato impiegato dall'UE nell'ambito del suo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (4.2.1.). Le autorità di tutta l'UE utilizzano il SIS per inserire o consultare segnalazioni relative a persone e oggetti ricercati o scomparsi. Il sistema contiene più di 80 milioni di segnalazioni e nel 2017 le autorità lo hanno consultato oltre 5 miliardi di volte, con oltre 240 000 riscontri positivi in caso di segnalazioni estere (segnalazioni effettuate da un altro paese). Il SIS è stato recentemente rafforzato mediante norme aggiornate che affronteranno possibili lacune del sistema e introdurranno varie modifiche essenziali relativamente ai tipi di segnalazioni inseriti.

Dopo la più recente riforma del 2018, l'ambito di applicazione del SIS è ora definito da tre strumenti giuridici che assumono la forma di tre regolamenti (in sostituzione del SIS II):

- nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale<sup>[3]</sup>;
- nel settore dei controlli di frontiera<sup>[4]</sup>;
- per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>[5]</sup>.

I tre regolamenti introducono nel sistema categorie aggiuntive di segnalazioni, quali segnalazioni relative a ignoti sospettati o ricercati, segnalazioni preventive per i minori esposti al rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori, segnalazioni ai fini del

---

[2]Tra tali paesi non sono compresi il Regno Unito, l'Irlanda, la Croazia, la Bulgaria e la Romania. L'accordo include tuttavia tre Stati non appartenenti all'UE: Svizzera, Norvegia e Liechtenstein.

[3][Regolamento \(UE\) 2018/1862](#), del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

[4][Regolamento \(UE\) 2018/1861](#), del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

[5][Regolamento \(UE\) 2018/1860, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare](#) (GU L 312 del 07.12.2018).



rimpatrio, segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, oltre alle impronte palmari, alle impronte digitali, alle immagini del volto e al DNA riguardanti persone scomparse ai fini della conferma della loro identità.

### 3. Fondo sicurezza interna: frontiere e visti

Poiché non tutti gli Stati membri hanno frontiere esterne da controllare e non sono tutti ugualmente interessati dai flussi di traffico di frontiera, l'UE utilizza i propri fondi per tentare di compensare in parte i costi cui devono far fronte gli Stati membri le cui frontiere coincidono con le frontiere esterne dell'UE. Per il periodo finanziario 2014–2020, è stato istituito tale meccanismo di ripartizione degli oneri che prevede un totale pari a 3,8 miliardi di EUR per un periodo di sette anni. L'obiettivo principale del Fondo sicurezza interna è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dell'Unione, agevolando nel contempo i viaggi legittimi. I beneficiari dei programmi attuati nel quadro del presente Fondo possono essere le autorità statali e federali, gli enti pubblici locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni umanitarie, le società di diritto pubblico e privato e gli organismi di istruzione e di ricerca.

### 4. Sistema di ingressi/uscite (EES)

Il Sistema di ingressi/uscite (EES)<sup>[6]</sup> è un sistema di informazione che accelera e rafforza i controlli di frontiera per i cittadini di paesi terzi che viaggiano nell'UE. L'EES sostituisce il timbro apposto manualmente sul passaporto alla frontiera con la registrazione elettronica nella banca dati.

Adottato nel novembre 2017, le finalità principali dell'EES sono:

- ridurre i tempi delle verifiche di frontiera e migliorare la qualità di queste ultime calcolando automaticamente la durata di soggiorno autorizzato di ogni viaggiatore;
- garantire un'identificazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine;
- rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo consentendo alle autorità di contrasto di accedere allo storico dei viaggi.

L'accesso all'EES è garantito alle autorità di contrasto nazionali e a Europol, ma non è garantito alle autorità competenti in materia di asilo. È consentita, a determinate condizioni, la possibilità di trasmettere i dati a paesi terzi o Stati membri dell'UE che non partecipano al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto o di rimpatrio. L'EES registra i dati dei viaggiatori (nome, tipo di documento di viaggio, impronte digitali, immagine visiva e data e luogo di ingresso e di uscita) nel momento in cui attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen. Tale sistema si applica a tutti i cittadini di paesi terzi, sia a coloro che necessitano di visto sia a coloro che sono invece esenti da tale obbligo, e sarà utilizzato dalle autorità di frontiera e consolari.

---

[6] [Regolamento \(UE\) 2017/2226](#), del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).



## 5. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

La guardia di frontiera e costiera europea (EBCG) è costituita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA-Frontex) e dalle autorità nazionali.<sup>[7]</sup>

Il regolamento amplia l'ambito di applicazione delle attività di Frontex fino a comprendere un sostegno rafforzato per gli Stati membri nell'ambito della gestione della migrazione, della lotta alla criminalità transfrontaliera e delle operazioni di ricerca e soccorso. Esso prevede un ruolo di maggiore rilievo per Frontex per ciò che riguarda il rimpatrio dei migranti verso i loro paesi d'origine, conformemente a quanto deciso dalle autorità nazionali. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può chiedere l'intervento dell'Agenzia e fornire assistenza agli Stati membri in caso di circostanze eccezionali. Ciò avviene quando: 1) uno Stato membro non si conforma (entro un termine stabilito) a una decisione vincolante presa dal consiglio di amministrazione dell'agenzia intesa ad affrontare le carenze della sua gestione delle frontiere; e 2) si registra una pressione specifica e sproporzionata alle frontiere esterne tale da porre il funzionamento dello spazio Schengen a rischio. Se uno Stato membro si oppone alla decisione del Consiglio di fornire assistenza, gli altri Stati membri possono reintrodurre temporaneamente i controlli di frontiera.

Nel settembre 2018, la Commissione ha presentato una [nuova proposta per rafforzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera](#)<sup>[8]</sup>. L'Agenzia ottiene un nuovo mandato, mezzi e poteri propri per proteggere le frontiere esterne, effettuare più efficacemente i rimpatri e cooperare con i paesi terzi. Il 1° aprile 2019, il Consiglio ha dato il via libera all'accordo politico che è stato raggiunto e il 2 aprile 2019 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento ha votato a favore di tale accordo. L'approvazione definitiva è stata messa ai voti nel corso della tornata di aprile del Parlamento europeo. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2019.

La pietra angolare di tale agenzia rafforzata sarà rappresentata da un corpo permanente di [10 000 guardie di frontiera con poteri esecutivi](#), pronto ad assistere gli Stati membri in qualsiasi momento. L'Agenzia disporrà inoltre di un mandato più forte per ciò che riguarda il rimpatrio dei migranti verso i loro paesi d'origine e coopererà più strettamente con i paesi terzi, compresi quei paesi che non sono limitrofi dell'UE. Il nuovo corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sarà pronto per il dispiegamento a partire dal 2021 ed entro il 2027 sarà pienamente operativo e raggiungerà la sua piena capacità di 10 000 guardie di frontiera.

---

[7]Guardia di frontiera e costiera europea, Regolamento [\(UE\) 2016/1624 del 14 settembre 2016](#), relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

[8]Proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM\(2018\)0631](#)



## B. Sviluppi della gestione delle frontiere esterne dell'UE

1. Il ritmo dei cambiamenti è velocemente aumentato a seguito delle numerose perdite di vite umane nel Mediterraneo negli ultimi anni, associate all'enorme afflusso di rifugiati e migranti fin dal settembre del 2015.

Prima dello scoppio della crisi umanitaria dei rifugiati in Europa, solo tre paesi avevano fatto ricorso all'erezione di recinzioni alle frontiere esterne per impedire ai migranti e ai rifugiati di raggiungere il loro territorio: Spagna (i lavori di costruzione sono terminati nel 2005 ed estesi nel 2009), Grecia (lavori completati nel 2012) e Bulgaria (in risposta alla Grecia, lavori completati nel 2014). Contrariamente all'articolo 14, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, a norma del quale «il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise», un numero crescente di Stati membri ha gradualmente intrapreso la costruzione di muri o di barriere alle frontiere al fine di evitare, in modo indiscriminato, che migranti e richiedenti asilo accedessero ai loro rispettivi territori nazionali. Inoltre, in assenza di esplicite norme dell'UE sulla costruzione di recinzioni alle frontiere esterne di Schengen, gli Stati membri hanno anche elevato barriere al confine con paesi terzi (in particolare Marocco e Russia), compresi paesi candidati all'adesione (Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia e Turchia) e un paese dell'UE candidato a Schengen (Croazia). Sono state inoltre costruite barriere all'interno dello spazio Schengen, come quelle tra Austria e Slovenia, mentre le pratiche spagnole a Melilla sono oggetto di esame da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

2. Nel novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Lo scopo di tale nuovo sistema<sup>[9]</sup> di informazione centralizzato è raccogliere informazioni relative ai cittadini di paesi terzi che non necessitano di visto per entrare nello spazio Schengen e di identificare qualsiasi possibile rischio legato alla sicurezza e alla migrazione irregolare. La banca dati eseguirà preventivamente controlli sui viaggiatori esenti dall'obbligo di visto (vedere infografica I) e negherà loro l'autorizzazione a viaggiare se si considera che essi possano comportare un rischio<sup>[10]</sup>. La banca dati sarà simile ai sistemi già esistenti, ad esempio, tra gli altri, il sistema ESTA, utilizzato negli USA, o i sistemi utilizzati in Canada e in Australia.

ETIAS porterà numerosi benefici, tra cui una migliore sicurezza interna e una migliore prevenzione dell'immigrazione irregolare, minori rischi per la salute pubblica e meno ritardi alle frontiere. Anche se il sistema eseguirà controlli preventivi, la decisione definitiva di autorizzare o rifiutare l'ingresso, anche nei casi in cui il viaggiatore abbia un'autorizzazione ai viaggi valida, verrà presa dalle guardie nazionali di frontiera che eseguono i controlli di frontiera, conformemente alle norme del codice frontiere Schengen. ETIAS sarà sviluppato dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei

---

[9] Regolamento (UE) [2018/1240](#), del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, (GU L 236 del 19.09.2018, pag. 1), nonché il regolamento (UE) 2018/1241, del 12 settembre 2018, compiti di Europol, GU L del 19.09.2018, pag. 72.

[10] ETIAS - comunicato stampa del Consiglio, 05/09/2018: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/schengen-border-controls>



sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Tale sistema avrà tre funzioni principali:

- il controllo delle informazioni presentate on line dai cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo di visto prima del loro viaggio nell'UE;
- il trattamento delle domande mediante una verifica attraverso gli altri sistemi d'informazione dell'UE (quali SIS, VIS, la banca dati dell'Europol, la banca dati dell'Interpol, EES e Eurodac);
- il rilascio dell'autorizzazione ai viaggi in assenza di riscontri positivi o di elementi che richiedono un'ulteriore analisi.

Nella maggior parte dei casi, l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata in pochi minuti. Sarà necessario corrispondere una tassa pari a 7 EUR come costo per la domanda. Nel giugno 2017 il Consiglio ha deciso di scindere la proposta in due atti giuridici distinti<sup>[11]</sup>, poiché la base giuridica (Schengen) della proposta non può riguardare le modifiche al regolamento Europol. Il 12 settembre 2018 i regolamenti che istituiscono il sistema ETIAS sono stati firmati dai presidenti di entrambe le istituzioni. Tuttavia ETIAS non sarà pienamente operativo prima del 2021.

### 3. Eu-LISA

Istituita nel 2011, [eu-LISA](#) è responsabile per la gestione operativa dei tre sistemi d'informazione centralizzati dell'UE: SIS, VIS ed Eurodac.<sup>[12]</sup>

Nel giugno 2017 la Commissione ha presentato una proposta per la revisione del mandato di eu-LISA. La proposta fa parte delle iniziative della Commissione per migliorare e ampliare i sistemi d'informazione dell'UE nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per realizzare l'interoperabilità tra tali sistemi entro il 2020.

### 4. Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel settore delle frontiere

L'UE sviluppa sistemi informatici centralizzati su larga scala (SIS, VIS, Eurodac, EES ed ETIAS) per la raccolta, il trattamento e la condivisione di informazioni essenziali per la cooperazione in materia di sicurezza e per la gestione delle frontiere esterne e della migrazione. Nel dicembre 2017 la Commissione ha proposto di rendere interoperabili tali sistemi d'informazione a livello dell'UE, vale a dire renderli in grado di scambiare dati e condividere informazioni affinché le autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie, nel momento e nel luogo in cui ne hanno necessità. L'interoperabilità si riferisce alla capacità dei sistemi informatici, e dei processi operativi da questi supportati, di scambiare dati e di consentire la condivisione di informazioni e di

---

[11]Regolamento [\(UE\) 2018/1240](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). e Regolamento [\(UE\) 2018/1241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compiti di Europol, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72.

[12][Regolamento \(UE\) 2018/1726](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99.



conoscenza in modo da evitare le lacune informative causate dalla complessità e dalla frammentazione di tali sistemi<sup>[13]</sup>.

Nel dicembre 2017 la Commissione ha presentato due proposte specifiche in materia di interoperabilità: una per un regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE su frontiere e visti e un'altra per un regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE su cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

La Commissione ha proposto quattro soluzioni in materia di interoperabilità:

- il portale di ricerca europeo («ESP») consentirà di eseguire ricerche simultanee in diversi sistemi d'informazione dell'UE e fornisce uno «sportello unico» (su un'unica schermata) per tutti i risultati relativi ai controlli dei documenti.
- Il servizio comune di confronto biometrico consentirà di eseguire interrogazioni riguardanti le identità multiple e di confrontare tali identità. Al fine di garantire che le guardie di frontiera e i funzionari delle forze dell'ordine abbiano a disposizione informazioni complete e accurate, saranno istituiti meccanismi di controllo della qualità dei dati adeguati.
- L'archivio comune di dati di identità (CIR) fornirà informazioni biografiche e biometriche di base, quali nomi e date di nascita dei cittadini di paesi terzi, affinché essi possano essere identificati in modo efficace.
- Infine il rilevatore di identità multiple (MID) contribuirà a determinare che nomi diversi appartengono alla stessa identità e invierà una segnalazione alle guardie di frontiera e alle forze dell'ordine in caso di attività fraudolenta.

Il 5 febbraio 2019 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle due proposte di regolamento<sup>[14]</sup>.

## **RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ha avuto reazioni contrastanti nei confronti dello sviluppo della politica di gestione delle frontiere esterne. Ha ampiamente sostenuto l'attualizzazione del ruolo organizzativo dell'EBCGA e delle altre agenzie pertinenti dell'Unione, spesso chiedendo che esso sia ulteriormente rafforzato, ora che l'Unione europea è alle prese con la crisi migratoria nel Mediterraneo. Se il parere del Parlamento quanto allo sviluppo dell'EBCGA è stato ampiamente positivo, la sua posizione sul Pacchetto Frontiere intelligenti è stata di diffidenza. Dopo la proposta della Commissione del 2013, esso ha espresso dubbi sul vasto accumulo tecnologico e il trattamento di massa dei dati personali proposto per le frontiere esterne. Inoltre, i costi previsti della tecnologia di Frontiere intelligenti, insieme ai dubbi che circondano i suoi benefici, hanno lasciato il Parlamento con una serie di preoccupazioni. Nella sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE, il Parlamento ha infatti affermato «che il possibile sviluppo di nuovi sistemi informatici

---

[13]Studio del Parlamento europeo su «Interoperabilità dei sistemi d'informazione della giustizia e degli affari interni»: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604947/IPOL\\_STU\(2018\)604947\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604947/IPOL_STU(2018)604947_EN.pdf)

[14][https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0351\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0351(COD)&l=en)



nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere, come le iniziative «frontiere intelligenti», debba essere analizzato con attenzione, in particolare alla luce dei principi di necessità e proporzionalità». Esso ha dato seguito a questa risoluzione con un'interrogazione orale alla Commissione e al Consiglio nel settembre 2015, chiedendo la loro posizione in materia di accesso a fini di contrasto al sistema e le loro osservazioni sulla rilevanza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'aprile 2014 sulla direttiva riguardante la conservazione dei dati (cfr. [4.2.8](#)). Se non saranno conseguiti rapidi progressi sulla proposta di riforma del regolamento Dublino III<sup>[15]</sup>, il Parlamento potrebbe sospendere i negoziati in corso su tutti i fascicoli che presentano interesse per i ministri della giustizia e degli affari interni, come la recente proposta sull'interoperabilità, la revisione del sistema Eurodac e altri fascicoli rilevanti. L'istituzione ha già adottato con successo tale approccio nel 2012 con il cosiddetto «congelamento di Schengen», quando ha deciso di interrompere la collaborazione sui principali fascicoli GAI in fase di negoziazione, in risposta alla decisione del Consiglio di modificare la base giuridica per il pacchetto relativo alla governance di Schengen. Nella sua risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen<sup>[16]</sup>, il Parlamento ha inteso attirare l'attenzione sul fatto che nonostante l'UE abbia adottato numerose misure per rafforzare le sue frontiere esterne, tra cui i controlli alle frontiere, non vi è stata una reazione corrispondente in termini di rimozione dei controlli alle frontiere interne.

Il Parlamento ha inoltre ribadito la necessità di agire tenendo debitamente conto delle frontiere dell'UE, dell'acquis in materia di asilo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da tempo il Parlamento chiede, a livello di UE, procedure affidabili ed eque e un approccio globale in materia di immigrazione.<sup>[17]</sup>

Udo Bux  
05/2019

---

[15] [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 4 maggio 2016, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

[16] Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen ([Testi approvati](#), P8\_TA(2018)0228).

[17] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (2015/2095(INI)) [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102\\_IT.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_IT.html)

